RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 33

Avvocati degli enti pubblici

Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in enti di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali viene assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione nell'albo e' obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, commi 3 e 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato. Nel contratto di lavoro e' garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato. Agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, va assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento del trattamento economico e sono computati nella misura e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva. Per l'iscrizione nell'albo gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. La responsabilita' dell'ufficio e' affidata ad un avvocato iscritto nell'albo che esercita i suoi poteri in conformita' con i principi della legge professionale. Gli avvocati iscritti nell'albo sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio distrettuale di disciplina avente sede nel capoluogo del distretto in cui ricade l'ordine che vigila sull'albo in cui questi sono iscritti.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-33-avvocati-degli-enti-pubblici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it